Supplemento ordinario (Concorsi) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 53 del 23 febbraio 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 febbraio 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 6

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

concorso pubblico, mediante esperimento pratico, a un posto di conducente di automezzi qualificato nel ruolo organico degli operai qualificati per le sedi del Veneto.

MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 5 gennaio 1961, n. 90, sullo stato giuridico gli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione agli operai dello Stato delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per beni culturali e ambientali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive leggi, modificazioni ed integrazioni e la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, a beneficio dei combattenti e assimilati;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 1979, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge marzo 1968, n. 249, si autorizza il Ministero per i beni culturali e ambientali a ricoprire con riferimento all'anno 1979, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati nel decreto stesso;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi a modificazione e integrazione, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge febbraio 1980, n. 33;

Udito il parere del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Accertato che nel ruolo del personale operaio di cui alla tabella V del citato decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1975, n. 805, sussistono vacanze per indire un concorso pubblico ad un posto di conducente di automezzi qualificato in prova per le sedi del Veneto;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' indetto un concorso pubblico, mediante esperimento pratico, a un posto di conducente di automezzi qualificato in prova del ruolo organico degli operai qualificati del Ministero per i beni culturali e ambientali per le sedi del Veneto.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza di scuola elementare;

b) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli di categoria *C* o superiore;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

d) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) godimento dei diritti politici;

f) buona condotta;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) idoneità fisica al lavoro e al servizio per il quale l'aspirante concorre accertata ai sensi del successivo art. 8.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo al quale i candidati sono invitati ad attenersi, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne conuigate indicheranno il cognome da nubili, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo d'età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) gli estremi della patente di categoria C (o superiore) per la guida di autoveicoli posseduta;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale) e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prova d'esame

I candidati saranno sottoposti ad una prova pratica e di guida integrata dalla compilazione di un questionario relativo alla conoscenza delle norme di circolazione e del veicolo.

La commissione giudicatrice esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità, o meno, dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso in ventesimi; la prova non s'intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno quattordici ventesimi.

Il Ministero stabilirà la sede in cui si effettuerà l'esecuzione della prova d'esame notificando in tempo utile agli interessati la sede medesima, il mese, il giorno e l'ora in cui avrà luogo.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale, non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso all'albo della sede d'esame nel medesimo giorno.

Art. 6.
Titoli preferenziali

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a quattordici ventesimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 5, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 7.
Graduatorie

La commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione riportata da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, sarà approvata la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita; i candidati che avranno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza ai termini del precedente art. 6:

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode diritti politici.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso;

d) certificato del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario a da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio in qualità di conducente di automezzi qualificato. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica al lavoro. I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalidità per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre. Il certificato dovrà essere di data non anteriore ai tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento sierologico del sangue di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione della licenza elementare;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati dipendenti di ruolo presso l'amministrazine statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 9.

Documentazioni ridotte

Gli aspiranti indigenti avranno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 8, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati dipendenti di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del ricordato art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 8, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Nomina del vincitore

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova del vincitore del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 11.

Periodo di prova

Il vincitore del concorso sarà nominato operaio qualificato in prova nel ruolo degli operai del Ministero per i beni culturali e ambientali ed assegnato ad un istituto dipendente con sede nella regione per la quale ha concorso.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumeranno servizio nella sede di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, il vincitore non potrà ottenere il trasferimento, a domanda, ad una sede diversa da quella in cui verrà assegnato all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1980

p. *Il Ministro*: PICCHIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1980
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 311

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . ., residente in . . . . (provincia di . . . . .), via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, mediante esperimento pratico, a un posto di conducente di automezzi qualificato in prova nel ruolo organico degli operai qualificati del Ministero per i beni culturali e ambientali per le sedi del Veneto, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1980.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

3) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . ., conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . .;

5) è in possesso della patente di abilitazione per la guida di autoveicoli di categoria C (o superiore);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione Veneto.

Data, ...

Firma . . . . . (3)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e che abbiano titoli per l'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(920)

Concorso pubblico, per titoli, a trentasette posti di operaio comune nel ruolo del personale operaio

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 5 gennaio 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione agli operai dello Stato delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive leggi, modificazioni ed integrazioni e la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, a beneficio dei combattenti e assimilati;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 1979, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si autorizza il Ministero per i beni culturali e ambientali a ricoprire, con riferimento all'anno 1979, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati del decreto stesso;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi a modificazione e integrazione, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso pubblico a complessivi trentasette posti di operaio comune nel ruolo organico degli operai comuni del Ministero per i beni culturali e ambientali, al fine di coprire il fabbisogno di personale presso gli istituti aventi sede nelle regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli a trentasette posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale operaio del Ministero per i beni culturali e ambientali. I posti sono ripartiti per contingenti regionali secondo il seguente prospetto:

Emilia-Romagna	posti 5
Lombardia	» 10
Piemonte	» 5
Toscana	» 7
Veneto	» 10

La partecipazione è consentita, per ciascun aspirante, esclusivamente ai posti relativi ad un solo contingente regionale.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza di scuola elementare;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) idoneità fisica al lavoro e al servizio per il quale l'aspirante concorre accertata ai sensi del successivo art. 8;

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, unitamente ai documenti attestanti il possesso dei titoli di cui al successivo art. 4, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo al quale i candidati sono invitati ad attenersi, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) la regione per la quale intendano concorrere, da scegliersi fra quelle indicate nel bando. Nelle domande in cui fossero indicate erroneamente più regioni, la domanda stessa sarà considerata utilmente prodotta solo per la regione indicata per prima;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale) e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4.
Titoli valutabili

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso i documenti, in originale o in copia autenticata, in regola con le prescrizioni previste dalla legge sul bollo, attestanti il possesso di requisiti attitudinali o di titoli conseguiti in attività attinenti le mansioni di operaio comune.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 3, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, determinerà i criteri di valutazione dei titoli ed esprimerà il giudizio, mediante punteggio, sui titoli presentati dai candidati.

La commissione disporrà di punti 100. Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 30 centesimi.

Art. 6.
Titoli preferenziali

I concorrenti risultati idonei dovranno far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposita richiesta dell'amministrazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Tutti i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 7.
Graduatorie

La commissione formerà le graduatorie di merito regionali secondo l'ordine del punteggio assegnato a ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, saranno approvate le graduatorie di merito, quelle dei vincitori e quelle dei candidati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. Ai soli fini della immissione in ruolo le singole graduatorie regionali verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve dei posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Le graduatorie stesse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita; i candidati che avranno superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza ai termini del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici:

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio nella qualifica di mestiere per la quale concorrono. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica al lavoro.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili, devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento sierologico del sangue di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica.

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione della licenza elementare;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati dipendenti di ruolo presso l'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 9.

Documentazioni ridotte

Gli aspiranti indigenti avranno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo 8, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati dipendenti di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*), del ricordato art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 8, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 11.

Periodo di prova

I vincitori del concorso sono nominati operai comuni in prova nel ruolo degli operai del Ministero per i beni culturali e ambientali ed assegnati ad un istituto dipendente con sede nella regione per la quale hanno concorso.

Coloro, che senza giustificato motivo, non assumano servizio nella sede di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1980

p. *Il Ministro*: PICCHIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1980
Registro n. 16 Beni culturali, foglio n. 310

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione VIII -
Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . ., residente in . . . . (provincia di . . .), via . . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, a trentasette posti di operaio comune in prova nel ruolo organico del personale operaio del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1980.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) intende concorrere per la regione . . . . . . (da scegliersi fra quelle indicate nel bando);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .; conseguito presso . . . . . . nell'anno scolastico . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione prescelta.

Data, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e che abbiano titoli per l'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(921)

Concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato restauratore di materiale cartaceo nel ruolo organico degli operai qualificati, di cui due posti per le sedi della Toscana e due posti per le sedi del Veneto.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 5 gennaio 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione agli operai dello Stato delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 1 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive leggi, modificazioni ed integrazioni e la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, a beneficio dei combattenti e assimilati;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 1979, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si autorizza il Ministero per i beni culturali e ambientali a ricoprire con riferimento all'anno 1979, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati nel decreto stesso;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi a modificazione e integrazione, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Udito il parere del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Accertato che nel ruolo del personale operaio di cui alla tabella V del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sussistono vacanze per indire un concorso pubblico a quattro posti di operaio qualificato restauratore di materiale cartaceo in prova, di cui due posti per le sedi della Toscana e due posti per le sedi del Veneto;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' indetto un concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato restauratore di materiale cartaceo in prova nel ruolo organico degli operai qualificati del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui due posti per le sedi della Toscana e due posti per le sedi del Veneto.

La partecipazione è consentita, per ciascun aspirante, al posto relativo ad una sola regione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza di scuola elementare;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) idoneità fisica al lavoro e al servizio per il quale l'aspirante concorre accertata ai sensi del successivo art. 8.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo al quale i candidati sono invitati ad attenersi, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo d'età o che consente di prescindere da tale limite;

c) la regione per la quale intendano concorrere, da scegliersi fra quelle indicate nel bando; nelle domande in cui fossero indicate entrambe le regioni si terrà conto della regione indicata per prima;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale) e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i

dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prova d'esame

I candidati saranno sottoposti ad una prova d'arte o esperimento pratico in relazione alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

La commissione giudicatrice esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità, o meno, dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso in ventesimi; la prova non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno quattordici ventesimi.

Il Ministero stabilirà la sede in cui si effettuerà l'esecuzione della prova d'esame notificando in tempo utile agli interessati la sede medesima, il mese, il giorno e l'ora in cui avrà luogo.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale, non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso all'albo della sede d'esame nel medesimo giorno.

Art. 6.
Titoli preferenziali

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a quattordici ventesimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 5, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 7.
Graduatorie

La commissione formerà le graduatorie di merito regionali secondo l'ordine decrescente della votazione riportata da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, saranno approvate le graduatorie di merito, quelle dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Ai soli fini dell'immissione in ruolo di singole graduatorie regionali verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve dei posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Le graduatorie saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano n. 27 00186 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita; i candidati che avranno superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza ai termini del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio nella qualifica di mestiere per la quale concorre. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica al lavoro dei candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni della qualifica di mestiere per il quale concorre. Il certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento sierologico del sangue di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione della licenza elementare;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dal-

amministrazione dalla quale l'aspirante dipende. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati dipendenti di ruolo presso l'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 9.
Documentazioni ridotte

Gli aspiranti indigenti avranno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 8, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati dipendenti di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del ricordato art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 8, un certificato rilasciato su carta da bollo dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 11.
Periodo di prova

I vincitori del concorso saranno nominati operai qualificati in prova nel ruolo degli operai del Ministero per i beni culturali e ambientali ed assegnati ad un istituto dipendente con sede nella regione per la quale hanno concorso.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumeranno servizio nella sede di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1980

p. *Il Ministro*: PICCHIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1980
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 314

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . , residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .), via . . . . , n. . . , chiede di essere ammesso al concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato restauratore di materiale cartaceo in prova nel ruolo organico degli operai qualificati del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1980.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . . ;

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per il contingente della regione . . . . (indicare una sola delle due regioni prescritte dal bando);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . ; (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . ;

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . . ;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione prescelta.

Data, ...

Firma (3) . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e che abbiano titoli per l'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(922)

Concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di pittore e verniciatore qualificato nel ruolo organico degli operai qualificati, di cui un posto per le sedi della Lombardia e un posto per le sedi del Piemonte.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 5 gennaio 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione agli operai dello Stato delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive leggi, modificazioni ed integrazioni e la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, a beneficio dei combattenti e assimilati;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 1979, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si autorizza il Ministero per i beni culturali e ambientali a ricoprire con riferimento all'anno 1979, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati nel decreto stesso;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi a modificazione e integrazione, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Udito il parere del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Accertato che nel ruolo del personale operaio di cui alla tabella V del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sussistono vacanze per indire un concorso pubblico a due posti di pittore e verniciatore qualificato in prova, di cui un posto per le sedi della Lombardia e un posto per le sedi del Piemonte;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' indetto un concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di pittore e verniciatore qualificato in prova nel ruolo organico degli operai qualificati del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui un posto per le sedi della Lombardia e un posto per le sedi del Piemonte.

La partecipazione è consentita, per ciascun aspirante, al posto relativo ad una sola regione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza di scuola elementare;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) idoneità fisica al lavoro e al servizio per il quale l'aspirante concorre accertata ai sensi del successivo art. 8.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo al quale i candidati sono invitati ad attenersi, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo d'età o che consente di prescindere da tale limite;

c) la regione per la quale intendano concorrere, da scegliersi fra quelle indicate nel bando; nelle domande in cui fossero indicate entrambe le regioni si terrà conto della regione indicata per prima;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale) e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del combiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prove d'esame

I candidati saranno sottoposti ad una prova d'arte o esperimento pratico in relazione alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

La commissione giudicatrice esprimerà il proprio giudizio sull'idoneità, o meno, dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso in ventesimi; la prova non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno quattordici ventesimi.

Il Ministero stabilirà la sede in cui si effettuerà l'esecuzione della prova d'esame notificando in tempo utile agli interessati la sede medesima, il mese, il giorno e l'ora in cui avrà luogo.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovrano presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale, non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso all'albo della sede d'esame nel medesimo giorno.

Art. 6.
Titoli preferenziali

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a quattordici ventesimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali e amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 5, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 7.
Graduatorie

La commissione formerà le graduatorie di merito regionali secondo l'ordine decrescente della votazione riportata da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, saranno approvate le graduatorie di merito, quelle dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Ai soli fini dell'immissione in ruolo le singole graduatorie regionali verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve dei posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Le graduatorie saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita; i candidati che avranno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza ai termini del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio nella qualifica di mestiere per la quale concorre. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica al lavoro. I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre. Il certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento sierologico del sangue di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione della licenza elementare;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati dipendenti di ruolo presso l'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 9.

Documentazioni ridotte

Gli aspiranti indigenti avranno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziali, purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 8, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati dipendenti di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del ricordato art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 8, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 11.

Periodo di prova

I vincitori del concorso saranno nominati operai qualificati in prova nel ruolo degli operai del Ministero per i beni culturali e ambientali ed assegnati ad un istituto dipendente con sede nella regione per la quale hanno concorso.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumeranno servizio nella sede di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1980

p. *Il Ministro*: PICCHIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1980
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 315

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . ., residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di pittore e verniciatore qualificato in prova nel ruolo organico degli operai qualificati del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto ministeriale 17 giugno 1980.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per il contingente della regione . . . . (indicare una sola delle due regioni prescritte dal bando);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione prescelta.

Data, ...

Firma (3) . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e che abbiano titoli per l'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(923)

Concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di muratore qualificato nel ruolo organico degli operai qualificati, di cui un posto per le sedi dell'Emilia-Romagna e un posto per le sedi della Lombardia.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 5 gennaio 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione agli operai dello Stato delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive leggi, modificazioni ed integrazioni e la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, a beneficio dei combattenti e assimilati;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 1979, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si autorizza il Ministero per i beni culturali e ambientali a ricoprire con riferimento all'anno 1979, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati nel decreto stesso;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi a modificazione e integrazione, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Udito il parere del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Accertata che nel ruolo del personale operaio di cui alla tabella V del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sussistono vacanze per indire un concorso pubblico a due posti di muratore qualificato in prova, di cui un posto per le sedi dell'Emilia-Romagna e un posto per le sedi della Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' indetto un concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di muratore qualificato in prova nel ruolo organico degli operai qualificati del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui un posto per le sedi dell'Emilia-Romagna e un posto per le sedi della Lombardia

La partecipazione è consentita, per ciascun aspirante, al posto relativo ad una sola regione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza di scuola elementare;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agl anni 35, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dall disposizioni vigenti; per le categorie di candidati in favore de quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di et non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 ann di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per color ai quali è esteso lo stesso beneficio; si prescinde dal limite d età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 196 n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italian gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) idoneità fisica al lavoro e al servizio per il quale l'aspirante concorre accertata ai sensi del successivo art. 8.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo al quale i candidati sono invitati ad attenersi, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo d'età o che consente di prescindere da tale limite;

c) la regione per la quale intendano concorrere, da scegliersi fra quelle indicate nel bando; nelle domande in cui fossero indicate entrambe le regioni si terrà conto della regione indicata per prima;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale) e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prova d'esame

I candidati saranno sottoposti ad una prova d'arte o esperimento pratico in relazione alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

La commissione giudicatrice esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità, o meno, dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso in ventesimi; la prova non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno quattordici ventesimi.

Il Ministero stabilirà la sede in cui si effettuerà l'esecuzione della prova d'esame notificando in tempo utile agli interessati la sede medesima, il mese, il giorno e l'ora in cui avrà luogo.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale, non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessere ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso all'albo della sede d'esame nel medesimo giorno.

Art. 6.
Titoli preferenziali

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a quattordici ventesimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del

personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco di cui al precedente art. 5, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 7.

Graduatorie

La commissione formerà le graduatorie di merito regionali secondo l'ordine decrescente della votazione riportata da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, saranno approvate le graduatorie di merito, quelle dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Ai soli fini dell'immissione in ruolo le singole graduatorie regionali verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve dei posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Le graduatorie saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita; i candidati che avranno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza ai termini del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio nella qualifica di mestiere per la quale concorre. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica al lavoro. I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre. Il certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento sierologico del sangue di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione della licenza elementare;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati dipendenti di ruolo presso l'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 9.

Documentazioni ridotte

Gli aspiranti indigenti avranno facoltà di presentare in carta libera l'estrato dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 8, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati dipendenti di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del ricordato art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 8, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 11.

Periodo di prova

I vincitori del concorso saranno nominati operai qualificati in prova nel ruolo degli operai del Ministero per i beni culturali e ambientali ed assegnati ad un istituto dipendente con sede nella regione per la quale hanno concorso.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumeranno servizio nella sede di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1980

p. *Il Ministro:* PICCHIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1980
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 313

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . , residente in . . . . (provincia di . . . . .), via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di muratore qualificato in prova nel ruolo organico degli operai qualificati del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto mnisteriale 16 giugno 1980.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per il contingente della regione . . . . (indicare una sola delle due regioni prescritte dal bando);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . .; conseguito presso . . . . . nell'anno scolastico . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione prescelta.

Data, ...

Firma (3) . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e che abbiano titoli per l'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(924)

Concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a un posto di falegname qualificato nel ruolo organico degli operai qualificati per le sedi della Toscana.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 5 gennaio 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione agli operai dello Stato delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive leggi, modificazioni ed integrazioni e la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, a beneficio dei combattenti e assimilati;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 1979, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si autorizza il Ministero per i beni culturali e ambientali a ricoprire con riferimento all'anno 1979, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati nel decreto stesso;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi a modificazione e integrazione, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Udito il parere del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Accertato che nel ruolo del personale operaio di cui alla tabella V del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sussistono vacanze per indire un concorso pubblico a un posto di falegname qualificato in prova per le sedi della Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' indetto un concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a un posto di falegname qualificato in prova nel ruolo organico degli operai qualificati del Ministero per i beni culturali e ambientali per le sedi della Toscana.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza di scuola elementare;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) idoneità fisica al lavoro e al servizio per il quale l'aspirante concorre, accertata ai sensi del successivo art. 8.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo al quale i candidati sono invitati ad attenersi, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo d'età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale) e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prova d'esame

I candidati saranno sottoposti ad una prova d'arte o esperimento pratico in relazione alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

La commissione giudicatrice esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità, o meno, dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso in ventesimi; la prova non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno quattordici ventesimi.

Il Ministero stabilirà la sede i ncui si effettuerà l'esecuzione della prova d'esame notificando in tempo utile agli interessati la sede medesima, il mese, il giorno e l'ora in cui avrà luogo.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale, non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso all'albo della sede d'esame nel medesimo giorno.

Art. 6.
Titoli preferenziali

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a quattordici ventesimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 5, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 7.
Graduatorie

La commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione riportata da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, sarà approvata la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita; i candidati che avranno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza ai termini del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio nella qualifica di mestiere per la quale concorre. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica al lavoro. I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e)*, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre. Il certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente artiolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento sierologico del sangue di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione della licenza elementare;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati dipendenti di ruolo presso l'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 9.
Documentazioni ridotte

Gli aspiranti indigenti avranno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del precedente art. 8, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dello articolo stesso.

I candidati dipendenti di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, del ricordato art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente art. 8, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.
Nomina del vincitore

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvederà ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova del vincitore del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 11.
Periodo di prova

Il vincitore del concorso sarà nominato operaio qualificato in prova nel ruolo degli operai del Ministero per i beni culturali e ambientali ed assegnato ad un istituto dipendente con sede nella regione per la quale ha concorso.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumeranno servizio nella sede di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, il vincitore non potrà ottenere il trasferimento a domanda, ad una sede diversa da quella in cui verrà assegnato all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1980

p. *Il Ministro*: PICCHIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1980
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 312

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali
Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII
Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a . . . . . (provincia di . . . il . . . . ., residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico a un posto di falegname qualificato in prova nel ruolo organico degli operai qualificati del Ministero per i beni culturali e ambientali per le sedi della Toscana, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1980.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

3) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . ., conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

9) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione Toscana.

Data, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e che abbiano titoli per l'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(925)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651024/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.